


Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali



CAPITOLATO SPECIALE E SPECIFICHE TECNICHE

Contratto di fornitura a prestazioni differite di azoto ed elio liquidi e gas tecnici in bombole e relativi servizi aggiuntivi presso il Centro Ricerche ENEA Trisaia, a valere sul Progetto PNRR-ONFOODS “Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods” - PNRR - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 - Bando MUR n. 341 del 15 marzo 2022 - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU - PE00000003 - CUP I83C22001790001 - CIG B560D1BFD2

Gennaio 2025



INDICE

1. Oggetto
2. Documenti e normativa applicabile
3. Durata del contratto
4. Descrizione della fornitura
5. Modalità di esecuzione della fornitura
6. Sospensione o interruzione delle forniture per motivi tecnici
7. Offerta economica e importo dell'ordine
8. Prezzi e pagamenti – Fatturazione elettronica
9. Penali
10. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
11. Direttore esecuzione ENEA e Responsabile della fornitura
12. Spostamento dei termini di consegna
13. Documenti di trasporto
14. Documentazione delle consegne
15. Personale addetto al servizio
16. Sicurezza
17. Norme tecniche
18. Norme speciali
19. Materiali e mezzi per l'esecuzione della fornitura
20. Norma di rinvio



ART. 1 - OGGETTO

Il Contratto di fornitura a prestazioni differite comprende le seguenti attività:

- fornitura di 18.000 litri di azoto liquido in tank
- fornitura di 300 litri di elio liquido in dewar
- fornitura di 1 bombola di Elio gas 5.0 da 40 Litri (8 m3);
- fornitura di 12 bombole di CO2 N35 99.95% da 30 Kg con tubo pescante
- fornitura di 2 bombole CO2 99.0% 30 Kg
- fornitura di 5 bombole di O2 5.5 da 8.8 mc a 200 bar
- trasporto e distribuzione dei gas presso il laboratorio della Sede ENEA di Trisaia.

Nelle prestazioni affidate all'appaltatore sono da intendersi compresi gli automezzi, le attrezzature come nel seguito del documento specificate, ogni altro mezzo e la manodopera necessaria per la consegna della fornitura franco domicilio ENEA – Centro Ricerche Trisaia – S. S. 106 km 419,500 – 75026 Rotondella (MT).

Le forniture e le prestazioni di servizi aggiuntivi a cui l'appaltatore è inderogabilmente tenuto sono specificate in dettaglio nel seguito del presente documento.

ART. 2 - DOCUMENTI E NORMATIVA APPLICABILE

Il Contratto di Fornitura è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni indicate nel presente documento "Capitolato speciale e Specifiche tecniche, edizione gennaio 2025", per la fornitura di azoto ed elio liquidi e gas tecnici in bombole e relativi servizi aggiuntivi.

L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti, o che fossero emanate nel corso dell'appalto, attinenti all'oggetto dell'appalto stesso, in materia di tutela dei valori ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

L'appaltatore sarà anche obbligato all'osservanza di tutte le norme regolamentari e disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi la fornitura.

ART. 3 - DURATA

La durata del contratto di fornitura è fissata in **8 (otto) mesi** ed avrà decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

Eventuali ordinativi parziali di fornitura di azoto e/o gas tecnici inviati all'appaltatore entro la data di scadenza, potranno essere eseguiti e fatturati anche successivamente a tale data.

ENEA si riserva la facoltà di recesso, senza oneri per l'Agenzia, con preavviso di almeno due mesi.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA



I quantitativi presunti di gas tecnici, azoto e di elio e loro composizione, le caratteristiche del serbatoio per azoto liquido che l'appaltatore dovrà riempire sono di seguito specificati.

L'appaltatore prende atto che la quantità presunta dei prodotti da fornire, può essere suscettibile di variazioni per eccesso o per difetto, in dipendenza delle concrete esigenze dei programmi di ricerca dell'ENEA. L'Agenzia dovrà comunicare con congruo anticipo alla ditta fornitrice l'aumento o la diminuzione della fornitura in questione, nei limiti del quinto d'obbligo.

4.1 – Azoto liquido

Quantitativo: 18.000 litri (circa 10 riempimenti serbatoio)

L'azoto liquido dovrà essere erogato nel **serbatoio di proprietà dell'appaltatore**, installato su basamento esistente presso la Sede ENEA.

L'importo per il comodato di tale serbatoio deve intendersi compreso nel prezzo per litro offerto dal fornitore.

Tale serbatoio dovrà avere la capacità minima di circa 3.000 litri e dovrà essere dotato di valvole di riduzione di pressione per consentire il travaso in DEWAR da 100 litri della fase liquida e, inoltre, dovrà essere assicurato il collegamento con la linea esistente di adduzione della fase liquida nell'edificio R21.

L'impianto, a cura dell'appaltatore, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza per tutto il periodo di durata dell'ordine e dovrà essere garantita la perfetta funzionalità e la dotazione di dispositivi di sicurezza in regola con le attuali norme di legge e relativi certificati di collaudo.

Alla scadenza prevista del contratto di fornitura:

il serbatoio dovrà essere lasciato a disposizione dell'ENEA per il termine di almeno 30 giorni, su richiesta dell'Agenzia;

il serbatoio dovrà essere rimosso dal basamento entro il termine di 15 giorni dalla richiesta ENEA.

L'appaltatore dovrà garantire il costante riempimento del serbatoio, **entro 2 (due) giorni** dalla richiesta scritta, inviata anche a mezzo email, dal Direttore esecuzione ENEA.

4.2 – Elio liquido

Quantitativo: 300 litri da erogare in 3 consegne da 100 lt ciascuna.

L'elio dovrà essere consegnato mediante apposito dewar presso il laboratorio NMR del CR ENEA Trisaia a piano strada. La ditta dovrà provvedere al carico e scarico con sistemi autonomi.

4.3 – Elio gas 5.0

Quantitativo: 1 bombola da 40 lt.



La bombola dovrà essere consegnata presso il magazzino del CR ENEA Trisaia a piano strada. La ditta dovrà provvedere al carico e scarico con sistemi autonomi.

4.4 – CO2 N35 99.95%

Quantitativo: 12 bombole da 30 Kg con tubo pescante.

Le bombole dovranno essere recapitate presso il magazzino del CR ENEA Trisaia a piano strada, in diverse consegne, su richiesta del direttore di esecuzione del contratto in cui sarà indicato il numero di bombole da fornire in ciascuna consegna. La ditta dovrà provvedere al carico e scarico con sistemi autonomi.

4.5 – CO2 99.0%

Quantitativo: 2 bombole da 30 Kg.

Le bombole dovranno essere recapitate presso il magazzino del CR ENEA Trisaia a piano strada, in diverse consegne, su richiesta del direttore di esecuzione del contratto in cui sarà indicato il numero di bombole da fornire in ciascuna consegna. La ditta dovrà provvedere al carico e scarico con sistemi autonomi.

4.6 – O2 5.5

Quantitativo: 5 bombole da 8.8 mc a 200 bar.

Le bombole dovranno essere recapitate presso il magazzino del CR ENEA Trisaia a piano strada, in diverse consegne, su richiesta del direttore di esecuzione del contratto in cui sarà indicato il numero di bombole da fornire in ciascuna consegna. La ditta dovrà provvedere al carico e scarico con sistemi autonomi.

4.7 – Servizi di manutenzione e nolo bombole in giacenza

L'appaltatore è tenuto a garantire i **servizi aggiuntivi** appresso descritti, il cui **costo è da intendersi compreso nei prezzi unitari indicati dall'appaltatore in sede di offerta**; pertanto, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di canoni aggiuntivi rispetto al prezzo d'offerta formulato.

I **servizi aggiuntivi** richiesti all'appaltatore consistono principalmente in:

- mantenimento in efficienza del serbatoio per azoto liquido, completo delle dotazioni indicate al punto 4.1;
- ricevimento e catalogazione delle singole richieste di fornitura (in idoneo registro ordini) emesse da parte del Direttore esecuzione ENEA tramite sistema informatico o via fax;
- trasporto ed approvvigionamento di azoto liquido;
- trasporto e distribuzione dell'elio liquido mediante dewar in prossimità dei laboratori ENEA, come da indicazioni del Direttore esecuzione ENEA;
- trasporto ed approvvigionamento delle bombole di gas, come da indicazioni del Direttore esecuzione ENEA;



- manutenzione ordinaria delle apparecchiature, di proprietà dell'appaltatore, per lo stoccaggio ed erogazione in forma liquida dell'azoto;
- controllo della scadenza e delle operazioni di collaudo delle bombole e del serbatoio per azoto liquido presenti nella Sede ENEA, al fine della loro gestione in sicurezza con applicazione di tutte le norme di legge e di buona tecnica per il loro corretto utilizzo e funzionamento;
- nolo delle bombole in giacenza per l'intero periodo del contratto ed anche dopo la scadenza del contratto fino all'esaurimento dei gas.

Si precisa che le bombole presenti in ENEA allo scadere del contratto, poiché già fatturate, non potranno essere ritirate fino al loro completo utilizzo.

L'appaltatore sarà tenuto a segnalare al Direttore esecuzione ENEA eventuali misure/opere da realizzare al fine di assolvere alle normative di legge del settore ed a tutti gli oneri di sicurezza imposti dagli organi di vigilanza.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura di azoto, elio liquidi e gas tecnici sarà eseguita con il **sistema di ordinativi parziali** nel rispetto dei quantitativi stimati dal presente capitolato.

Il Direttore esecuzione ENEA emetterà specifici ordinativi parziali per le consegne di azoto liquido, elio liquido e gas tecnici il cui approvvigionamento periodico sarà oggetto di accordo fra appaltatore e predetto Direttore.

Per l'azoto liquido si stimano 10 forniture nel periodo di durata del contratto, con riempimento dell'apposito serbatoio, di proprietà dell'appaltatore, installato presso la sede ENEA.

Per l'elio liquido si stimano 3 forniture.

Per le bombole di gas non c'è una stima del numero di consegne, che potranno comprendere anche il recapito di una sola bombola.

Le operazioni di consegna delle forniture franco domicilio ENEA, salvo diversa indicazione della tempistica data dall'ENEA, dovranno avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

In particolare, per l'azoto liquido la consegna dovrà avvenire entro 2 (due) giorni dalla richiesta da parte del Direttore esecuzione ENEA.

L'orario sopra indicato potrà essere variato dall'ENEA per proprie esigenze di servizio, con congruo preavviso all'impresa, senza che l'impresa possa sollevare alcuna obiezione o richiedere alcun compenso aggiuntivo.

L'ENEA si riserva la facoltà di chiedere o consentire alla ditta fornitrice termini di consegna superiori a quelli indicati, per proprie particolari esigenze, senza applicazione di penali per ritardo.

Inoltre, per particolari esigenze di servizio e previo accordo l'ENEA potrà richiedere la fornitura anche in orari e giorni diversi da quelli sopra indicati.



Il quantitativo della fornitura potrà essere verificato all'arrivo in ENEA; alla ditta fornitrice verrà riconosciuta la quantità rilevata al controllo, qualora questa dovesse risultare inferiore alla quantità riportata sul documento di trasporto.

L'ENEA si riserva la facoltà di procedere per ogni fornitura al riscontro del peso (e/o del volume) del prodotto fornito. In ogni caso, all'atto delle consegne, le quantità saranno accertate dai rappresentanti dell'ENEA in contraddittorio con l'incaricato dell'appaltatore.

L'ENEA si riserva altresì la facoltà di prelevare campioni del prodotto, anche ad ogni fornitura, per procedere all'analisi qualitativa e quantitativa dello stesso, tramite laboratori autorizzati e/o laboratori e tecnici dell'ENEA. Qualora i dati risultassero difformi da quanto richiesto dall'ENEA, l'appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione del prodotto.

In caso di inadempienze, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 9.

Le forniture dovranno essere eseguite dall'Impresa nel rispetto di tutti i requisiti, caratteristiche tecniche, modalità e termini di approvvigionamento in dettaglio descritti nel presente Capitolato. Tutte le apparecchiature necessarie per lo stoccaggio ed erogazione fornite per l'esecuzione dell'ordine, incluso la manutenzione delle stesse, sono ad esclusivo carico e spese dell'Impresa.

L'ENEA è sollevato da ogni responsabilità, presente e futura, che dovesse derivare dalla mancata osservanza da parte dell'Impresa delle disposizioni di legge che regolano la materia, in particolare nell'esecuzione delle operazioni di trasporto, consegna e stoccaggio dei prodotti presso la sede ENEA della Trisaia.

ART. 6 – SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLE FORNITURE PER MOTIVI TECNICI

L'ENEA si riserva la facoltà di non procedere alla richiesta della fornitura dei prodotti o di interromperla parzialmente in qualsiasi momento, se già in atto, qualora le caratteristiche delle prove sperimentali in corso di svolgimento non richiedano l'impiego di detti prodotti e/o per altre cause di forza maggiore.

Non possono essere sospese le forniture da parte della ditta fornitrice in modo unilaterale, anche in presenza di cause non dipendenti dalla volontà della ditta medesima e/o non prevedibili in sede di formulazione dell'offerta.

Per impedimenti produttivi della ditta fornitrice, anche dovuti a cause di forza maggiore, la stessa, per garantire la continuità della fornitura, potrà avvalersi di prodotti reperiti presso altri fornitori, ferma restando l'invarianza del prezzo e della qualità dei prodotti stessi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. Tale eventualità dovrà essere comunicata per iscritto all'ENEA.

ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Le modalità di presentazione dell'offerta e la documentazione da allegare alla stessa sono dettagliate nella Richiesta d'offerta.



In particolare, l'offerta economica dovrà indicare:

- un prezzo unitario per litro di azoto liquido;
- un prezzo unitario per litro di elio liquido;
- un prezzo unitario per litro di He 5.0 in bombola da 40 Litri;
- un prezzo unitario per chilogrammo di CO2 N35 99.95% in bombola da 30 Kg con tubo pescante;
- un prezzo unitario per chilogrammo di CO2 99.0 % in bombola da 30 Kg;
- un prezzo unitario per metro cubo di O2 5.5 in bombola da 8.8 mc a 200 bar

Il prezzo offerto dall'appaltatore si intenderà comprensivo dell'utile dell'Impresa, delle spese di gestione, degli oneri di trasporto franco domicilio ENEA, di ogni altro onere e spesa relativi alle prestazioni di cui al presente Capitolato ed, altresì, del comodato di tutte le apparecchiature necessarie allo stoccaggio ed erogazione in fase liquida dell'azoto, del nolo per la giacenza dei contenitori.

L'ordine sarà eseguito e remunerato a misura. In particolare, saranno compensati a misura:

- fornitura di azoto liquido;
- fornitura di elio liquido;
- fornitura di gas in bombole

Il valore complessivo del contratto di fornitura sarà determinato da:

- prezzo unitario per litro dell'azoto liquido moltiplicato per 18.000 litri (fornitura stimata);
- prezzo unitario per litro dell'elio liquido moltiplicato per 300 litri (fornitura stimata);
- prezzo unitario per litro di He 5.0 moltiplicato per 40 litri (fornitura stimata);
- prezzo unitario per chilogrammo di CO2 N35 99.95% moltiplicato per 360 Kg (fornitura stimata);
- prezzo unitario per chilogrammo di CO2 99.0% moltiplicato per 60 Kg (fornitura stimata);
- prezzo unitario per metro cubo di O2 5.5 moltiplicato per 44 mc (fornitura stimata)

ART. 8 - PREZZI E PAGAMENTI – FATTURAZIONE ELETTRONICA

I prezzi in base ai quali saranno effettuati i pagamenti a misura sono quelli risultanti dall'offerta dell'appaltatore.

Detti prezzi sono anche comprensivi dell'utile e rischio dell'appaltatore, delle spese di gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativi alla fornitura e di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto della fornitura fino al luogo indicato per la consegna e l'eventuale gestione di imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

I prezzi contrattuali si intendono accettati dall'ENEA e dall'appaltatore a totale rischio e pericolo di quest'ultimo; per le modifiche e adeguamento dei prezzi si applica l'art 60 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'art. 5 del Contratto.



Eventuali variazioni dei prodotti della fornitura (non compresi nell'elenco al precedente punto 4.2) che, a giudizio dell'ENEA si rendessero necessarie e per le quali i relativi prezzi non fossero stati definiti, saranno compensate secondo prezzi da concordare.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con cadenza bimestrale posticipata ed inviate all'ENEA tramite Sistema d'Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture dovranno riportare:

- l'importo per la fornitura a misura di azoto liquido;
- l'importo per la fornitura a misura di elio liquido;
- l'importo per la fornitura a misura di Elio gas 5.0;
- l'importo per la fornitura a misura di CO2 N35 99.95%
- l'importo per la fornitura a misura di CO2 99.0%
- l'importo per la fornitura a misura di O2 5.5

I pagamenti saranno disposti a 30 giorni dal ricevimento della fattura, per forniture attestate da appositi documenti di trasporto e di consegna ed a seguito di emissione di benestare di regolare fornitura rilasciato dal Direttore esecuzione ENEA.

ART. 9 - PENALI

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni venissero riscontrate delle inadempienze contrattuali, quali consegna della fornitura oltre i tempi stabiliti e/o diversamente indicati dall'ENEA, difformità delle caratteristiche del prodotto, ecc., l'Agenzia tratterà, all'atto del pagamento della fattura, i costi consequenziali del disservizio ed avrà la facoltà di applicare una penale del tre per mille dell'importo contrattuale e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'ENEA dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze attribuibili all'impresa.

Eventuali inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di un contraddittorio e relativo verbale sottoscritto dalle parti. In caso di rifiuto a sottoscrivere detto verbale da parte dell'impresa, il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

Le penalità sono notificate all'appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora le inadempienze si dovessero verificare con frequenza eccessiva l'ENEA potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto di fornitura.

Qualora, effettuata la contestazione, l'inadempienza da parte dell'Impresa dovesse continuare, l'ENEA notificherà all'Impresa stessa ulteriore contestazione ed addebito delle conseguenti penalità, con contestuale diffida all'adempimento.

Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data di spedizione della Raccomandata A.R. contenente l'ulteriore contestazione e la contestuale diffida senza che l'Impresa abbia provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni, è riconosciuto all'ENEA, senza necessità di preavviso o formalità alcuna, il



diritto di risolvere il rapporto contrattuale per colpa e fatto dell'Impresa stessa, salvo restando il risarcimento delle conseguenze dirette ed immediate derivanti dall'inadempimento.

E' riconosciuta all'ENEA la facoltà, non impugnabile, di fare luogo alla risoluzione dell'ordine di fornitura, senza preavviso o formalità alcuna, con salvezza di ogni conseguente danno, qualora l'Impresa sospendesse senza giustificato motivo la totalità della fornitura.

ART. 10 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

L'ENEA si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento, dal responsabile esecuzione ENEA o da un suo assistente allo scopo nominato, controlli e verifiche al fine di accertare che le forniture avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche, di far eseguire prove di accertamento della qualità dei prodotti forniti e dei materiali impiegati, di esaminare, in generale, l'andamento delle attività in relazione ai tempi previsti.

Qualora i prodotti forniti non presentino i requisiti richiesti, può essere ordinata per iscritto, da parte del responsabile esecuzione ENEA, la loro sostituzione.

Il Direttore esecuzione ENEA incaricato delle verifiche ed ispezioni redige verbali nei quali vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per ulteriori interventi dell'Agenzia.

Qualora vengano riscontrate manchevolezze, difetti e inadempienze, l'ENEA potrà applicare le penalità di cui all'Art. 9.

Le verifiche e ispezioni sono effettuate alla presenza del Responsabile della fornitura per l'Impresa, di cui al successivo Art. 11, che sarà chiamato a controfirmare i verbali di verifica. L'assenza del Responsabile della fornitura, o di un suo rappresentante, sarà considerata come accettazione incondizionata delle eventuali manchevolezze, difetti o inadempienze rilevate e verbalizzate dal responsabile esecuzione ENEA.

ART. 11 – DIRETTORE ESECUZIONE ENEA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA

L'esecuzione e il regolare adempimento del contratto saranno seguiti, controllati e verificati dall'ENEA a mezzo del RUP (Responsabile Unico di Progetto), che si avvarrà del Direttore esecuzione per la fase di esecuzione della fornitura.

In particolare e salvo quanto specificato oltre, il Direttore esecuzione ha il compito di:
controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, i contenuti e le modalità di cui al presente Capitolato;
predisporre l'emanazione degli ordinativi parziali di fornitura;
controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti al contratto siano corretti e comunque conformi alle norme vigenti;



più in generale, verificare l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura, informandone il RUP.

L'Impresa dovrà nominare contestualmente alla stipulazione del contratto un proprio Responsabile della fornitura e darne comunicazione all'ENEA.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Direttore esecuzione ENEA e dello stesso RUP le incombenze relative all'organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della manodopera, ivi compresi i beni in possesso dell'Impresa e della materiale esecuzione della fornitura, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa e del suo personale dipendente.

Tra i compiti affidati al Responsabile della fornitura, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro:

organizzare e programmare l'esecuzione delle forniture conformemente ai contenuti del presente Capitolato e delle eventuali richieste del Direttore esecuzione ENEA;
curare l'osservanza, sotto la propria responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di trasporto, consegna e stoccaggio di liquidi criogenici e di gas compresso in bombole ed in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

Il Responsabile della fornitura per conto dell'Impresa assume la figura di preposto, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, e la responsabilità del regolare andamento della fornitura.

ART. 12 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA

Lo spostamento dei termini di consegna delle forniture per cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione, può essere accettato per iscritto dall'ENEA. L'Impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Agenzia entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o per ritardo di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti dal presente Capitolato. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamento dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

ART. 13 - DOCUMENTI DI TRASPORTO

Le consegne dei prodotti presso la sede dell'ENEA devono essere accompagnate da idonei documenti di trasporto, indicanti gli estremi dell'ordine di fornitura emesso dal Direttore esecuzione ENEA.

I documenti di trasporto devono essere rimessi al Direttore esecuzione ENEA e/o ai consegnatari dei laboratori destinatari, che ne restituiscono una copia, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, entro cinque giorni dalla consegna, all'Impresa; ne trattengono una copia, quale prova



dell'avvenuta operazione di consegna; ne allegano un'altra copia alla dichiarazione di presa in consegna o al verbale di consegna di cui al successivo art. 14.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da dichiarazione di presa in consegna, nei casi in cui il termine si intende compiuto con la semplice consegna della fornitura presso la sede ENEA o nei locali e laboratori ENEA di destinazione, debitamente firmata dal Direttore esecuzione ENEA o dal Responsabile del laboratorio dell'ENEA cui è destinata la fornitura.

Le dichiarazioni di presa in consegna debbono eventualmente porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze ed inconvenienti in genere, constatati nella fornitura all'atto della consegna.

Le dichiarazioni di presa in consegna debbono essere allegate, a tempo debito, alle fatture di pagamento, unitamente ai documenti di trasporto, di cui al precedente art. 13.

ART. 15 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appaltatore, per l'esecuzione della fornitura, dovrà impiegare personale di età conforme alle vigenti disposizioni di legge.

L'appaltatore provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale operante presso la sede ENEA di Trisaia un'idonea divisa munita di contrassegno ben visibile, recante la ragione sociale della ditta ed il nominativo dell'addetto.

Tale personale dovrà operare sotto la diretta sorveglianza del Responsabile della Fornitura per conto dell'appaltatore.

L'appaltatore, sotto la propria responsabilità, s'impegna a far osservare al proprio personale le disposizioni che regolano la permanenza del personale dipendente da imprese appaltatrici presso la sede ENEA di Trisaia.

All'interno del centro ENEA, per ragioni di sicurezza, il personale dell'appaltatore non è autorizzato a frequentare luoghi diversi da quelli nei quali deve essere eseguita la fornitura.

L'appaltatore è a conoscenza che l'Ente potrà far perquisire il personale della ditta, secondo le norme stabilite dall'art. 6 dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

ART. 16 – SICUREZZA

Le forniture correttamente eseguite nel rispetto delle procedure e dei criteri di sicurezza propri dell'ordinaria attività dell'Impresa non sono suscettibili di generare rischi interferenti con le ordinarie attività dell'ENEA. Pertanto, non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza a carico della stazione appaltante.



Restano tuttavia impregiudicati i costi della sicurezza che l'Impresa sostiene per la propria ordinaria attività, affinché le forniture siano eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza in relazione alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del presente appalto.

L'impresa viene resa edotta sugli ambienti nei quali operare e sui rischi connessi alle attività della sede ENEA. In ogni caso l'impresa assume l'obbligo di eseguire ogni attività relativa alla fornitura e ai servizi aggiuntivi con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datore di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione e sicurezza dei propri lavoratori sul luogo di lavoro.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

S'intende che il personale impiegato dall'Impresa per l'esecuzione della fornitura, in particolare per quella sua parte eseguita presso locali dell'Agazia, è a conoscenza dei rischi specifici derivanti dal proprio lavoro, ha a disposizione i mezzi di prevenzione necessari ed osserverà tutte le norme antinfortunistiche vigenti, sia quelle di legge che quelle integrative eventualmente emesse dall'ENEA, ed è coperto dalle assicurazioni di legge.

ART. 17 - NORME TECNICHE

L'appaltatore dovrà fare riferimento, per i beni, i materiali e i prodotti forniti, alle norme tecniche dell'Unione Europea e specifiche tecniche comuni applicabili o, in mancanza di queste, a norme di buona tecnica. I requisiti essenziali di sicurezza sono soddisfatti dai prodotti identificati con il marchio CE.

ART. 18 - NORME SPECIALI

L'appaltatore, i suoi dipendenti, i sub-fornitori, gli autotrasportatori, gli addetti di questi ultimi incaricati del trasporto e della consegna dei prodotti presso la sede ENEA di Trisaia, sono tutti tenuti a conoscere ed osservare costantemente le procedure di seguito elencate.

L'appaltatore assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i predetti soggetti e del proprio personale le presenti norme e procedure e si assume nel contempo la piena responsabilità del puntuale adempimento e rispetto delle stesse.

Il personale dell'appaltatore potrà essere identificato attraverso il controllo dei documenti personali ad ogni fornitura presso la sede di Trisaia. Identico controllo potrà essere effettuato sui documenti del mezzo di trasporto, sulle autorizzazioni e sui documenti di accompagnamento e consegna dei prodotti.



In ossequio alle vigenti normative di legge, il personale dell'appaltatore deve essere fornito di tutti i dispositivi di protezione individuale adeguati alle operazioni da compiere e principalmente: indumenti di lavoro, calzature antinfortunistiche, occhiali di protezione, guanti, maschera antigas di adeguata protezione e quanto altro necessario per garantire la sicurezza dell'operatore e dello stesso personale ENEA durante le operazioni di scarico e di manovra dell'automezzo.

Il personale ENEA è tenuto al controllo della predetta dotazione e della sua efficienza.

All'interno del centro ENEA, gli autoveicoli devono essere condotti osservando le norme generali della circolazione stradale, con ogni possibile cautela ed attenzione. Manovre e movimenti in genere dovranno avvenire a passo d'uomo, seguendo percorsi prestabiliti dal personale ENEA in servizio.

E' fatto divieto assoluto di introdurre macchine fotografiche, armi, esplosivi, alcolici, sostanze intossicanti ed ogni materiale o cosa non direttamente connessa alle operazioni di fornitura oggetto dell'appalto.

I conducenti sono tenuti a non abbandonare in nessun caso e a non allontanarsi mai dal loro automezzo.

Al termine delle operazioni di fornitura sono tenuti a lasciare rapidamente l'area del Centro

ART. 19 - MATERIALI E MEZZI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'impiego, da parte del personale dell'appaltatore di qualsiasi materiale, utensile, attrezzatura o macchinario, sarà a completo e totale carico e rischio dell'appaltatore stesso, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificarne, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità a tutte le prescrizioni di legge vigenti, in particolare di quelle relative alla salvaguardia e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I mezzi impiegati dall'appaltatore per il trasporto dell'azoto ed elio liquido devono possedere tutte le previste autorizzazioni di legge in materia.

Sarà obbligo dell'appaltatore fornire le schede di sicurezza (aggiornate) dei gas previsti nell'elenco prezzi ENEA e tutte le schede di sicurezza relative ai gas che potranno essere richiesti e non presenti nel suddetto elenco.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si farà riferimento alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.